Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 05 aprile 2004

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 27 febbraio 2004 - Deliberazione N. 352 - Area Generale di Coordinamento N. 7 AA.GG. e Personale **- Modifica parziale deliberazione N. 2009 del 30/5/2003 in relazione al nuovo CCNL del 22/1/2004.**

omissis

Premesso:

- che con deliberazione n. 2009/2003 la Giunta regionale ha preso atto di alcuni rilievi formulati dai dirigenti dei servizi ispettivi di finanza pubblica del ministero dell'Economia in ordine - tra l'altro - alla mancata realizzazione della condicio juris dettata dall'art. 16, comma 2, del CCNL 1.4.1999 relativa al superamento del baricentro per il periodo dal novembre 2001 e seguenti e, di conseguenza, ha dichiarato, per gli effetti, non operativi gli artt. 37, 38, 39, 40 del CCDI la cui sottoscrizione è stata autorizzata con deliberazione n. 6071 del 9.11.2001;

- che la suddetta deliberazione n. 2009/2003 ha previsto un percorso di rientro consistente nell'annullamento dei provvedimenti attuativi adottati in applicazione delle progressioni orizzontali dal 1.11.2001 del citato CCDI del 9.11.2001;

- che all'art. 40 del CCDI, relativo alle progressioni orizzontali previste per l'anno 2002, non è stata data applicazione e, pertanto, non è stato necessario effettuare alcun percorso di rientro;

- che nell'imminenza della definizione dei provvedimenti individuali di rientro, conseguenti alla dichiarata non operatività delle norme indicate dalla citata deliberazione 2009/2003, è intervenuto il nuovo CCNL relativo al quadriennio 20022005, nel cui periodo di validità rientra il vincolo del baricentro;

Visto il nuovo CCNL, sottoscritto in data 22.1.2004 concernente il periodo 1.1.2002 - 31.12.2005 per la parte normativa ed il periodo dall'1.1.2002 fino al 31.12.2003 per la parte economica;

Visto, in particolare, l'art. 34, comma 5, del nuovo CCNL che ha disapplicato l'art. 16, comma 2, del CCNL 1.4.1999, con il quale è stata introdotta la disciplina del baricentro nel comparto delle Regioni ed Autonomie locali, anche in conseguenza di quanto emerso al convegno organizzato dall'ARAN, in data 26.9.2002, in cui è stata evidenziata l'esigenza di superare tale disciplina del costo medio perché troppo complessa e, quindi, scarsamente rispettata dalle amministrazioni del comparto contrattuale, e perché facilmente aggirabile attraverso un'empirica introduzione dei cosi detti parametri virtuosi (art. 5 del CCNL 5.10.2001) che comportava l'automatica disapplicazione della stessa disciplina sul baricentro;

Considerato

- che la disapplicazione della suddetta disciplina del baricentro, stante il periodo di vigenza del CCNL dal 1/1/2002 al 31/12/2005, debba avere effetto dalla data di decorrenza della validità dello stesso e cioè dall'1.1.2002, anziché dalla data della sua sottoscrizione, peraltro avvenuta a biennio economico scaduto (31.12.2003), al fine dì non far ricadere sui lavoratori dipendenti i ritardi tecnici della contrattazione nazionale;

Ritenuto, di conseguenza, alla luce del mutato quadro contrattuale, anche su richiesta delle stesse OO.SS. territoriali, di ritenere applicabili, gli artt. 37 e 39 del CCDI del 9.11.2001, a parziale modifica della deliberazione n. 2009/2003 e, per gli effetti, di non dover procedere all'attivazione del percorso di rientro per i dipendenti interessati, in quanto venuto meno il vincolo del baricentro per i periodi ricadenti nel nuovo quadriennio contrattuale;

Considerato:

- che, in attesa della definitiva conclusione del percorso ispettivo, da cui sono scaturite le osservazioni in merito agli istituti in questione, le decisioni contenute nella presente deliberazione siano da considerarsi sottoposti alla condivisione delle indicate argomentazioni da parte degli stessi organi ispettivi e di vigilanza contabile;

- che, in caso di persistente difforme orientamento da parte dei predetti organi, si procederà all'attivazione del percorso di recupero degli emolumenti economici attribuiti in applicazione della delibera 2009/2003;

- che, in ogni caso, il periodo di recupero debba rimanere circoscritto agli anni 2002-2003, fermo restando che l'amministrazione regionale, ai sensi del nuovo CCNL, potrà comunque rendere operativi i contenuti del più volte citati artt. 37 e 39 con decorrenza giuridica ed economica dal gennaio 2004, secondo i criteri ed i destinatari già individuati;

Tutto ciò premesso, propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

• di ritenere tutto quanto descritto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

• di modificare la deliberazione n. 2009/2003, sia in premessa che nel dispositivo, nella parte in cui viene stabilito di rendere non operativi gli artt. 37 e 39 del CCIDI del 9.11.2001, reintegrando, in tal modo, la piena efficacia della suddette norme e, per gli effetti, di non dover procedere all'attivazione del percorso di rientro per dipendenti interessati, in quanto venuto meno il vincolo del baricentro per i periodi ricadenti nel nuovo quadriennio contrattuale;

• di stabilire:

• che in caso di persistente difforme orientamento, sulla fattispecie in esame, degli organi competenti alla definizione del percorso ispettivo verrà data esecuzione alla deliberazione 2009/2003, con conseguente adozione dei provvedimenti di recupero circoscritti agli anni 2002-2003, ferma restando la facoltà dell'amministrazione regionale, alla luce del nuovo CCNL, di dare applicazione agli artt. 37 e 39, con decorrenza giuridica ed economica dal gennaio 2004, nel rispetto dei criteri ivi previsti e nei confronti dei destinatari già individuati;

• che, in ogni caso, le somme eventualmente da recuperare, in riferimento al periodo 2002-2003, dovranno rientrare nel fondo contrattuale aziendale da redistribuire ai dipendenti regionali sulla base di una nuova contrattazione decentrata;

• di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. del personale per l'esecuzione ed al Settore stampa, documentazione ed informazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino